

DELIBERA N. 213/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROTA D'IMAGNA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 16 e 22 maggio 2019 (prot. 210199 e 220473) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le contestazioni inviate nei confronti del Comune di Rota d’Imagna a seguito della segnalazione della sig.ra Maria Teresa Sibella, candidata a Sindaco della lista “Rota Futura Mimi Sindaco” con le quali si asserisce la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte di detto Comune. In particolare, nella prima segnalazione si fa riferimento alla presenza e distribuzione nei locali comunali di materiale di propaganda elettorale a favore della lista del Sindaco in carica. Nella seconda segnalazione si denuncia che il Sindaco mediante inviti distribuiti (volantini recanti il logo del Comune e la firma del Sindaco) ai cittadini ha promosso l’inaugurazione per sabato 18 maggio della nuova sala polivalente, preannunciando la partecipazione;

VISTE le conclusioni istruttorie relative ai procedimenti avviato nei confronti del Comune di Rota d’Imagna pervenute in data 23 maggio 2019 (prott. nn.222490 e 222663);

ESAMINATA, in particolare, la documentazione, con la quale il Sindaco del Comune, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *“la distribuzione dell’opuscolo non è da imputare alla sua Amministrazione in quanto il materiale propagandistico relativo alle prossime elezioni era avvenuta a sua insaputa. A seguito di contestazione il materiale è stato ritirato dagli uffici comunali. Per la seconda segnalazione il sindaco ritiene che, sia pure serbando una condotta impersonale e scevra da indicazioni politiche l’inaugurazione dell’opera costituisca non uno strumento anomalo di competizione politica ma un compito istituzionale il cui assolvimento non solo è lecito ma addirittura dovuto”* e conclude nel senso che *“l’Amministrazione in occasione dell’inaugurazione si atterrà ad una condotta imparziale e impersonale”*;

RITENUTO di riunire i procedimenti, attesa l’identità dei segnalanti e del destinatario Comune di Rota d’Imagna;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al

24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la citata legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che gli strumenti di informazione istituzionale, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella valutazione politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione;

RILEVATO che l’attività di comunicazione realizzata dal Comune di Rota d’Imagna attraverso la diffusione dei volantini oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, è successiva alla data di

convocazioni dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della documentazione fornita dal segnalante;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia che, con riguardo agli esiti dell'istruttoria inviata il 16 maggio 2019, ritiene di non sanzionare l'Amministrazione atteso che la pubblicazione del materiale propagandistico *“veniva diffusa all'insaputa dei vertici comunali e che a seguito dell'avvenuta contestazione il materiale veniva ritirato da parte degli uffici comunali”*;

RITENUTO altresì di condividere le conclusioni formulate dal Comitato relative alla seconda segnalazione, ovvero di sanzionare l'Amministrazione Comunale con riferimento all'attività di comunicazione, relativa all'inaugurazione prevista per sabato 18 maggio 2019 della nuova sala polivalente, notiziata a mezzo di volantini che preannunciavano la partecipazione del Sindaco;

RAVVISATO l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge relativamente alle fattispecie contenute nella prima segnalazione, come verificato dal Comitato regionale competente (art. 25, comma 10, della delibera n. 109/19/CONS);

RITENUTA l'applicabilità alla fattispecie oggetto della seconda segnalazione (relativa alla distribuzione dei volantini in occasione dell'evento inaugurale) dell'art. 10, comma 8, *lett. a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RILEVATO con riferimento alla seconda segnalazione, che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Rota d'Imagna attraverso la diffusione dei volantini appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità - poiché la locandina riporta il nome e il cognome del Sindaco e il logo del Comune oltre che la dichiarazione di partecipazione del Sindaco - dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, atteso che non può ritenersi indispensabile ai fini del corretto svolgimento dell'attività amministrativa la comunicazione su una inaugurazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione e distribuzione di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia che propone con riguardo alla segnalazione prot. n. 210199

del 26 maggio 2019 l'archiviazione e per la segnalazione n. 220473 del 22 maggio 2019 propone di adottare una sanzione;

CONSIDERATO che in caso di violazione del divieto di comunicazione istituzionale sia necessario oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Rota d'Imagna di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la diffusione di volantini recanti logo e firma del Sindaco, non ritenuta né impersonale né indispensabile e pubblicare sul sito *web* istituzionale del Comune, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della citata comunicazione ai cittadini in quanto non impersonale né indispensabile. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rota d'Imagna e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi